



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1265/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1511/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato Relatore nell'udienza del 13 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1511/TFNSVE/2025-2026, 1511 - Ricorso proposto dalla società Laurenziana SSDARL (matricola 954882) contro la società Atletica Castello (70554) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Manna Gregorio (matricola 2618568)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Laurenziana SSDARL (matricola 954882) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Atletica Castello (70554) chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Manna Gregorio (matricola 2618568).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 90,00 (novanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 9 marzo 2026 la stessa ricorrente ha depositato alla Segreteria del Tribunale Federale Nazionale copia di un bonifico di euro 90,00, recante, nella causale, "PREMIO FORMAZIONE MANNA GREGORIO (MATRICOLA 2618568)".

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, esaminata la documentazione in atti e considerata la non persistenza delle ragioni creditorie, delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 1511/TFNSVE, instaurato con il ricorso proposto dalla società Laurenziana SSDARL (matricola 954882) avverso la società Atletica Castello (70554), per il riconoscimento del diritto al premio di formazione tecnica, relativamente al calciatore Manna Gregorio (matricola 2618568).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai